


IL FENOMENO BABY GANG

Rossana Mongiardo

GIP/GUP del Tribunale di Novara



ABSTRACT: *inquadramento sommario delle baby gang sul piano sociologico e sul piano giuridico, in una visione d'insieme che permetta di attribuire risalto processuale all'elemento associativo, avendo sempre presente la funzione rieducativa della pena.*

KEYWORDS: *diritto, giurisprudenza, diritto penale, procedimento penale minorile, baby gang.*

legge, di una misura cautelare, onde evitare il rischio di reiterazione dei reati.

Le vittime prescelte sono rappresentate, principalmente, da un coetaneo, oppure da persone anziane o affette da disabilità, quindi più facilmente vulnerabili e con maggiori difficoltà a difendersi.

Spesso, inoltre, nei delitti commessi da queste bande, è presente, oltre alla prevalente finalità di assicurarsi un illecito guadagno, anche il fine di dimostrare la loro "potenza" verso gli altri (soprattutto nei riguardi dei coetanei), attraverso l'affermazione, apparente, di una presunta superiorità, compensativa delle situazioni di disagio psicologico e sociale in cui versano i loro componenti, così da consentire loro di sentirsi gratificati nel loro individualismo perverso, finalizzato talora a esercitare una violenza gratuita per il puro gusto di farlo.

Del resto, la devianza giovanile è un complesso e mutevole fenomeno sociale, che comprende una serie di condotte che, pur non integrando necessariamente la commissione di condotte anti-giuridiche e, quindi, di reati puniti dal codice penale, possono infrangere anche regole sociali, morali e di costume, incidendo sensibilmente sulla percezione di sicurezza di una comunità.

Invero, alla base dei problemi comportamentali tipici delle nuove generazioni, siano essi illegali o semplicemente percepiti come trasgressivi e inurbani, vi sono sempre fattori di rischio individuali (come i disturbi del comportamento e della socializzazione) ambientali (ad esempio, la condizione familiare, il contesto socio-economico, le difficoltà di integrazione dei minori stranieri, il consumo di stupefacenti e alcolici, l'emulazione di modelli negativi diffusi da web, tv, social network, etc).

In ogni caso, si tratta di fattori spesso difficili da contrastare, come comprova anche l'incidenza sempre maggiore dei reati commessi da queste bande.



Quello delle c.d. baby gang (termine inglese che indica le bande criminali minorili) è un fenomeno tristemente diffuso negli ultimi tempi, soprattutto nei quartieri e nelle zone periferiche più degradate delle grandi città, tanto da avere assunto le caratteristiche di una forma di microcriminalità organizzata, ove i minorenni, riuniti in un gruppo, composto, solitamente, da 3 o più soggetti, pongono in essere svariate attività delittuose, talvolta anche con l'utilizzo di armi da taglio o di semplici repliche (o imitazioni).

Va subito detto, tuttavia, che tale fenomeno non viene inquadrato dalla nostra normativa in una fattispecie di reato specifica, costituendo, come già evidenziato, la manifestazione di singoli e specifici atti di microcriminalità che, a loro volta, sono suscettibili all'interno di norme incriminatrici specifiche.

Ciò nonostante, è possibile individuare alcune caratteristiche comuni alle condotte rappresentative delle baby gang.

Innanzitutto, va ribadito che la condotta tipica è rappresentata da atti compiuti per cagionare danni a persone o cose.

Gli autori dei reati in esame sono, per lo più, giovani ragazzi minorenni, di età compresa tra i 7 e i 14 anni (dato, tuttavia, puramente statistico), che si riuniscono in gruppo per compiere reati predatori, quali furti e rapine, oppure reati contro il patrimonio, come le estorsioni, o reati connessi alla sicurezza urbana, quali quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti o atti vandalici e danneggiamenti.

Non sono tuttavia infrequenti casi di baby gang che spesso commettono anche risse, assembrendosi in veri e propri schieramenti e fazioni, soprattutto nelle ore notturne, arrecando disturbo alla quiete pubblica e cagionando evidenti problemi di sicurezza urbana.

Allo stesso modo, alcune baby gang non disdegnano anche di realizzare reati anche molto più gravi contro le persone (quali lesioni, stupri, e, in taluni casi, anche tentati omicidi o omicidi preterintenzionali o perfino volontari).

Situazioni queste, che, laddove arginate tempestivamente, possono poi portare - in attesa del processo - all'applicazione, da parte del Gip e a seguito della richiesta del P.M., in presenza dei presupposti di

Invero, nonostante gli enormi sforzi compiuti dalle Forze dell'ordine per il controllo del territorio, non si può non evidenziare che vi è anche un sommerso notevole, poiché molti di questi reati commessi da minori vengono tenuti nascosti alle famiglie e non denunciati perfino dalle vittime (spesso per il timore di possibili ripercussioni).

Se poi le denunce non sono adeguatamente circostanziate, i procedimenti vengono iscritti contro ignoti e questo non favorisce lo sviluppo delle indagini per l'individuazione del reo, con il rischio di archiviazione del fascicolo.

Il rischio, in questi casi, è che si diffonda il senso di impunità, oltre che una percezione di insicurezza cittadina sempre maggiore, nonostante gli strumenti che vengono utilizzati per il contrasto di questo fenomeno e per la punizione dei colpevoli.

Qualche rapido cenno al trattamento sanzionatorio, attesa la complessità del sistema di giustizia minorile.

Sotto un profilo strettamente giuridico, tenuto conto dei criteri individuati dall'art. 133 c.p., le pene applicate variano a seconda delle fattispecie di reato individuate (laddove non venga contestata la fattispecie del reato associativo di cui all'art. 416 c.p., che comporta un innalzamento della pena), del contributo causale apportato da ciascun singolo correo e di eventuali precedenti posti in essere dagli autori, dovendosi peraltro evidenziare sia che, attualmente, l'età imputabile è fissata dal nostro codice penale, agli artt. 97-98, in 14 anni, sia che l'irrogazione di una pena superiore ai 3 anni di reclusione (a mente dell'art. 163, comma 2, c.p., limite editale applicabile ai soggetti infradiciottenni) costituisce una circostanza spesso ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La prova, poi, di aver utilizzato un atteggiamento gravemente bullistico, nel compimento di delitti contro la persona, può cagionare un sensibile aumento della pena irrogabile dal Giudice ai fini dell'applicazione delle circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 n. 1 del codice penale (ovvero, "l'aver agito per motivi abietti o futili") e n. 4 dello stesso ("l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone").

Qualche considerazione finale sugli strumenti alternativi di definizione.

In un'ottica rieducativa della pena, sarebbe utile ridurre il più possibile il ricorso agli strumenti processuali - riservandoli alle tipologie di reati più gravi - per dare più spazio a pene alternative, che comportino lavori socialmente utili presso enti convenzionati, da svolgere in maniera costante, affinché il minore comprenda realmente il disvalore di quanto commesso.

JUVENILE DELINQUENCY AND BABY GANGS

[english version revised by Silvia Rossi]

That of the so-called baby gang (English term indicating juvenile criminal gangs) is a sadly widespread phenomenon in recent times, especially in the most degraded neighborhoods and peripheral areas of large cities, so much so that it has taken on the characteristics of a form of organized petty crime, where minors, gathered in a group, usually composed of 3 or more subjects, carry out various criminal activities, sometimes even with the use of edged weapons or simple replicas (or imitations).

Juvenile deviance and especially serious deviance is a fracture that is generated not only between the young criminal and the victim, and this happens both if the young person is a victim and if he holds the role of offender. In both cases, society's negligence towards them is called into question.

In Italy, juvenile deviance is treated with a series of measures provided for by the juvenile criminal legislation and by a regulatory framework dating back to 1988 that has as a central objective to avoid that the punitive instrument has, first of all, a homogeneous character and at the same time produces a criminal sanctioning practice that is characterized as a punitive response that causes further harm to the child.

The perpetrators of the crimes in question are, for the most part, young underage boys, aged between 7 and 14 years (purely statistical data), who gather in groups to carry out predatory crimes, such as thefts and robberies, or crimes against property, such as extortion, or crimes related to urban security, such as those relating to drug trafficking or vandalism and damage.

However, cases of baby gangs that often also commit fights are not uncommon, gathering in real camps and factions, especially at night, disturbing the public peace and causing obvious problems of urban security.

Similarly, some baby gangs also do not disdain to carry out even more serious crimes against people (such as injuries, rape, and, in some cases, even attempted homicides or intentional or even voluntary homicides).

The judicial authority has as its primary objective the re-education and resocialization of the child in the assumption, not always valid, that the present immaturity can be corrected, i.e. guided towards a development respectful of the limits imposed by civil cohabitation.

The chosen victims are mainly represented by a peer, or by elderly people or people with disabilities, therefore more easily vulnerable and with greater difficulty in defending themselves.

Often, moreover, in the crimes committed by these gangs, in addition to the main purpose of securing an illicit gain, there is also the aim of demonstrating their "power" towards others (especially towards peers), through the affirmation, apparent, of alleged superiority, compensating for the situations of psychological and social hardship in which their members find themselves, to allow them to feel gratified in their perverse individualism, sometimes aimed at exercising gratuitous violence for the pure pleasure of doing so.

Moreover, juvenile deviance is a complex and changing social phenomenon, which includes a series of behaviors that, while not necessarily integrating the commission of unlawful conduct and, therefore, of crimes punished by the criminal code, can also break social, moral and custom, significantly affecting the perception of security of a community.